

**Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di verifica di progetti definitivi ed esecutivi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016. CIG 8271145CC- R.A. 012/20/PN**

## **RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO**

### **QUESITO N° 1**

Con riferimento alla gara in oggetto si richiede un chiarimento in merito all'obbligatorietà della cauzione provvisoria. Per i servizi di supporto al RUP, di cui fa parte la verifica del progetto, l'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) al comma 10 del D. Lgs. 50/2016 specifica che "il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento." Ciò viene confermato anche nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, che, al paragrafo 4.1 prevedono che "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva".

### **RISPOSTA**

Si conferma che è necessario includere nella documentazione amministrativa, richiesta ai fini della partecipazione, l'apposita garanzia provvisoria di cui al paragrafo 13.2. lett. C della Lettera di invito secondo le modalità ivi contenute.

Il servizio di verifica, infatti, non rientra nei casi tassativi di deroga previsti dall'art. 93, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare detto servizio assume una propria autonoma connotazione e specialità rispetto ai servizi di supporto al RUP di cui all'art. 31, commi 8 e 11 del D.Lgs. 50/2016, sia in ragione della natura della prestazione e del conseguente particolare regime di qualificazione cui devono rispondere i soggetti verificatori (art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e Cap. VII, par. 1.6 e 1.9 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016), sia sotto il profilo dei requisiti speciali richiesti per accedere alla procedura di gara. I servizi di verifica non rientrano, pertanto, nel novero dei c.d. servizi di supporto al RUP, né tale assimilazione risulta rinvenibile nelle richiamate disposizioni di legge e di attuazione.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Gennaro Ranieri

